



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Firenze, 16 luglio 2009
Prot. 1276/09

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 Roma

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari
di Giustizia
Direzione Generale della
Giustizia Civile
Ufficio III – Libere Professioni
Via Arenula 70
00186 Roma

Al Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università
P.le Kennedy 20
00144 Roma

e p.c. A tutti gli Ordini, Federazioni e
Consulte degli Ordini degli Ingegneri
D'Italia
Loro sedi – via e.mail

Oggetto: Competenze professionali ex DPR 5 giugno 2001 n. 328 – interventi degli ingegneri iuniores in zona sismica – parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prot. U-BR-PS/09.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, dopo attenta ed accurata valutazione delle considerazioni espresse, con nota prot. U – BR- PS/09 pervenuta il 19 Giugno 2009, da codesto On.le Consiglio Nazionale, circa le competenze professionali degli ingegneri iuniores definite dall'art. 46, comma 3 lett. a, D.P.R. 328/2001 in “zona sismica”, ritiene di non poter condividere l'interpretazione fornita in risposta al quesito della Provincia di Macerata. E ciò per le seguenti ragioni.

Prima ragione

Si legge nel citato parere che “il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di strutture in zona sismica non rientrano tra le attività professionali di cui all'art. 46, comma 3, lett a del DPR 328/2001 in quanto non trattasi di costruzioni semplici con l'uso di metodologie standardizzate”.

Questa affermazione non appare in linea con quanto affermato recentemente dal Supremo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1473/2009 pubblicata il 12 Marzo 2009 (senz'altro ben nota a codesto Ecc.mo





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Consiglio Nazionale, in quanto parte appellante) relativamente alla competenza dell'ingegnere iunior per le costruzioni civili semplici.

Invero, in detta autorevole decisione si afferma a chiare lettere che l'individuazione dell'oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "B" dell'albo degli ingegneri per il settore "ingegneria civile e ambientale", "lungi dal far mero riferimento, come pretende l'appellante (il C.N.I. appunto) all'uso di metodologie standardizzate (che assume invece un rilievo fondamentale nei settori della "ingegneria industriale" e della "ingegneria dell'informazione", è basata sui chiari concetti di "concorso" e "collaborazione alle attività", che ben valgono a distinguere la nuova figura professionale creata, in stretta correlazione con il diverso percorso formativo seguito dagli iscritti in tale sezione".

Se ne ricava che non appare corretto sottrarre tout court agli ingegneri iuniores qualsiasi competenza relativamente ad attività afferente le "strutture" in zona sismica, anche qualora sia volta al mero "concorso" ed alla "collaborazione" in questione.

Seconda ragione

Sempre il Consiglio di Stato, sia nella citata decisione n. 1473/2009, sia nella precedente sentenza n. 2178/2008, sia infine nel parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 Maggio 2001, ha ribadito che la ripartizione delle attività tra gli ingegneri iscritti al settore A e quelli iscritti al settore B dell'albo, è stata attuata dal DPR 328/2001 sulla scorta di un criterio di carattere generale che fa esclusivo riferimento alle professionalità conseguite all'esito di diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree specialistiche ed alle lauree triennali.

Com'è noto - e come ricorda anche il Supremo Giudice amministrativo nelle decisioni succitate - col D.P.R. n. 328 del 2001 si è proceduto alla modifica dell'ordinamento di alcune professioni liberali - tra cui quella di ingegnere - per la necessità di adeguare lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate alla nuova struttura dell'ordinamento degli studi universitari.

Occorre fare un passo indietro.

L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall'art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, aveva previsto l'emanazione, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l'obbligo dell'esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove.

Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione era dunque finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenesse conto dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

A sua volta, l'art. 17 citato aveva attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari fosse disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principi generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione di tale disposizione, il decreto n. 509/99 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei") definiva la struttura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli.





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Con successivi decreti ministeriali in data 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, venivano poi individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica, e ne venivano definiti obiettivi formativi e crediti formativi relativi.

Così ricostruito il contesto normativo in cui va inserito il DPR 328/2008, non appare francamente condivisibile quanto affermato da codesto On.le Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella nota prot. U – BR- PS/09, semplicemente perché l'interpretazione suggerita non tiene conto che anche nel percorso formativo universitario dei "laureati triennali" può essere previsto il superamento di esami relativi a "strutture in zona sismica."

In particolare, e per quel che più interessa, si fa presente che nell'ateneo Fiorentino i corsi di Laurea triennali che potrebbero consentire l'iscrizione alla Sezione B dell'albo per il settore civile e ambientale, sono i seguenti:

- corso di Laurea in Ingegneria Civile;
- corso di Laurea in Ingegneria Edile;
- corso di Laurea in Ingegneria Ambientale.

Ebbene, l'insegnamento di base delle materie inerenti la progettazione in zona sismica è obbligatorio nel corso di Laurea in Ingegneria Civile, è tra gli insegnamenti proposti "a scelta" dello studente nel corso di Laurea in Ingegneria Edile ed, infine, nel corso di Laurea in Ingegneria Ambientale pur non essendo proposto, può ben essere inserito nel piano di studi tra i corsi "a scelta libera".

Per cui, se è vero - com'è vero - che il criterio generale di ripartizione delle attività riservate agli iscritti alle due Sezioni (A e B) dell'albo fa esclusivo riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi, consegue che non può escludersi affatto, a priori ed in maniera indifferenziata, una specifica competenza professionale anche degli iscritti alla Sezione B) dell'albo degli ingegneri (seppur debitamente circoscritta a coloro che abbiano acquisito una preparazione in materia) relativamente al calcolo, alla verifica ed alla direzione dei lavori di strutture in zona sismica.

Terza ragione

Il principio enunciato nella nota prot. U – BR- PS/09 pervenuta il 19 Giugno 2009 di codesto On.le Consiglio Nazionale, configge irrimediabilmente col fatto che dal 1° Luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

Infatti com'è noto, sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 è stata pubblicata la Legge 24 giugno 2009, n. 77 (conversione del Decreto Legge per l'emergenza in Abruzzo D.L. 28 aprile 2009, n. 39), il cui art. 1 bis (rubricato "misure urgenti in materia antisismica") ha anticipato di un anno, rispetto al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 attraverso la modifica all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

In forza della citata normativa, tutto il territorio nazionale viene ormai qualificato come "zona sismica" e pertanto l'interpretazione suggerita da Codesto On.le Consiglio, se fosse corretta, produrrebbe la conseguenza di inibire sic et simpliciter agli ingegneri iuniores il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di qualsivoglia struttura in Italia.

E' chiaro ed evidente che una simile opzione ermeneutica configgerebbe anche col principio, ribadito anche dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 328/2001, che "le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione".





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Infatti l'interpretazione qui contestata, comportando la definitiva sottrazione agli iscritti alla Sezione B della materia delle "strutture" sul territorio della repubblica, finirebbe per produrre "innovazione" della materia delle attività riservate e/o consentite dalla normativa primaria agli esercenti la professione di "ingegnere" (iuniores o meno), innovazione che non potrebbe certamente ritenersi consentita dal D.P.R. 328/2001, così come statuito dallo stesso Consiglio di Stato nelle decisioni sopra citate.

E per l'effetto si chiede che codesto On.le Consiglio Nazionale voglia opportunamente rettificare il parere espresso con la nota prot. U – BR- PS/09 pervenuta il 19 Giugno 2009, tenendo conto di tutto quanto sopra esposto, dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dell'evoluzione normativa in materia.

Nelle more, al fine di evitare che la diffusione dei principi espressi nella succitata nota arrechi pregiudizio alla categoria degli iscritti alla Sezione B) dell'albo, riteniamo cautelatamente opportuno astenersi dal pubblicizzarla, in attesa di ricevere ulteriori e più esaurienti indicazioni, se del caso anche dal Ministero vigilante, atte a garantire l'esatta e compiuta osservanza del D.P.R. 328/2001.

Cordiali saluti.



Il Presidente
(Dot. Ing. Paolo Della Queva)